

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Austria) il 1° febbraio 2021 — FK

(Causa C-58/21)

(2021/C 163/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wien

Parti

Ricorrente: FK

Resistente: Ordine degli avvocati di Vienna

Questioni pregiudiziali

1) Si chiede come debba essere interpretato l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾, nel caso in cui, da un punto di vista quantitativo, il centro di interessi delle attività di una persona si trovi in uno Stato terzo in cui essa risieda e la persona medesima eserciti inoltre un'attività in due Stati membri (Repubblica federale di Germania e Austria), ove l'attività nei due Stati membri sia distribuita in modo tale che la parte decisamente prevalente venga svolta in uno Stato membro (nel caso di specie, la Repubblica federale di Germania).

Nel caso in cui dall'interpretazione di tale disposizione risulti la giurisdizione dell'Austria, [si pone la seguente questione]:

2) Se la disposizione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera c), sub aa), della Rechtsanwaltsordnung ⁽²⁾ (Ordinamento forense) e la disposizione dell'articolo 26, paragrafo 1, punto 8, dello Statuto dell'organismo di previdenza, parte A, 2018, basata sulla menzionata disposizione, siano compatibili o in contrasto con il diritto dell'Unione e i diritti dal medesimo garantiti nella parte in cui l'erogazione della pensione di vecchiaia è subordinata alla rinuncia all'esercizio della professione forense nel territorio nazionale e all'estero [articolo 50, paragrafo 2, lettera c), sub aa)] o, rispettivamente, in qualsiasi altro luogo (articolo 26, paragrafo 1, punto 8, dello Statuto, parte A, 2018).

⁽¹⁾ GU 2004, L 166, pag. 1.

⁽²⁾ RGBl. Nr. 96/1868 nel testo di cui in BGBl I Nr. 10/2017.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (Paesi Bassi) il 29 gennaio 2021 — O.T.E. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-66/21)

(2021/C 163/17)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle

Parti

Ricorrente: O.T.E.

Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

1) a. Atteso che i Paesi Bassi hanno omesso di fissare nel diritto nazionale la decorrenza del periodo di riflessione garantito dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/81/CE ⁽¹⁾, se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che il periodo di riflessione decorre ipso iure dalla comunicazione della tratta di essere umani alle autorità dei Paesi Bassi ad opera del cittadino del paese terzo.

- b. Atteso che i Paesi Bassi hanno omesso di fissare nel diritto nazionale la durata del periodo di riflessione garantito dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/81/CE, se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che il periodo di riflessione termina ipso iure dopo la denuncia della tratta di esseri umani o se il cittadino di un paese terzo di cui trattasi dichiara di rinunciare alla denuncia.
- 2) Se per misure di allontanamento, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81/CE, si debbano intendere anche misure di allontanamento di un cittadino di un paese terzo dal territorio dello Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro.
- 3) a. Se l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81/CE osti all'adozione di una decisione di trasferimento nel corso del periodo di riflessione, garantito dall'articolo 6, paragrafo 1 di tale direttiva.
- b. Se l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81/CE osti all'esecuzione o alla predisposizione dell'esecuzione di una decisione di trasferimento già adottata, nel corso del periodo di riflessione garantito al paragrafo 1 di detto articolo.

(¹) Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (GU 2004, L 261, pag. 19).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats
's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 4 febbraio 2021 — X/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid**

(Causa C-69/21)

(2021/C 163/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Parti

Ricorrente: X

Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un aumento significativo dell'intensità del dolore a causa dell'interruzione di cure mediche in una patologia invariata possa configurare una situazione contraria all'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») in combinato disposto con gli articoli 1 e 4 della Carta, qualora non venga autorizzato un rinvio dell'obbligo di partenza derivante dalla direttiva 2008/115/CE (¹) (in prosieguo: la «direttiva rimpatrio»).
- 2) Se la fissazione di un termine prestabilito entro il quale devono concretizzarsi gli effetti dell'interruzione di cure mediche per dover presumere ostacoli medici per un obbligo di rimpatrio derivante dalla direttiva rimpatrio sia compatibile con l'articolo 4 della Carta in combinato disposto con l'articolo 1 della Carta. Qualora la fissazione di un termine non sia contraria al diritto dell'Unione, se sia consentito a uno Stato membro stabilire un termine generale, identico per tutte le possibili patologie mediche e per tutte le possibili conseguenze mediche.
- 3) Se sia compatibile con l'articolo 19, paragrafo 2, della Carta, in combinato disposto con gli articoli 1 e 4 della Carta e con la direttiva rimpatrio, stabilire che le conseguenze dell'allontanamento di fatto devono essere valutate esclusivamente alla luce della questione di determinare se, e a quali condizioni, lo straniero possa viaggiare.